Sintesi ______ C-584/23 – 1

Causa C-584/23

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

21 settembre 2023

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

18 settembre 2023

Ricorrenti:

Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n.º 151

KT

Resistenti:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Alcampo S. A., succeduta alla Supermercados Sabeco, S. A.

Oggetto del procedimento principale

Previdenza sociale – Infortunio sul lavoro – Pensione di invalidità permanente totale derivante da infortunio sul lavoro – Calcolo della pensione – Base di calcolo della pensione in caso di riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore – Principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Discriminazione indiretta fondata sul sesso

Oggetto e fondamento normativo della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa – Articolo 267 TFUE – Conformità di una serie di disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale

al diritto primario dell'Unione e alle direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE – Discriminazione indiretta fondata sul sesso

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia in contrasto con la normativa europea contenuta nell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e nell'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), la norma spagnola sulla determinazione della base di calcolo delle prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro, contenuta nell'articolo 60 del decreto del 22 giugno 1956, in quanto si configurerebbe un'ipotesi di discriminazione indiretta fondata sul sesso, dal momento che sono soprattutto le donne a ridurre le ore di lavoro per occuparsi di minori e la prestazione riconosciuta è pertanto chiaramente inferiore.
- Considerato che la norma spagnola che stabilisce la modalità di calcolo delle 2) prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro – articolo 60, punto 2, del decreto del 22 giugno 1956 – tiene conto della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, che il regime pubblico spagnolo di previdenza sociale prevede come una prestazione familiare contributiva – articolo 237, paragrafo 3, della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) – che dette prestazioni siano calcolate con incremento al 100% durante i primi due anni del periodo di riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore, previsto dall'articolo 37, paragrafo 6, dell'Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori), e che, secondo le statistiche, il 90% delle persone che chiedono detta riduzione sono donne, se le norme spagnole sopra indicate siano in contrasto con l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE e con l'articolo 5 della direttiva 2006/54/CE e costituiscano una discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 8.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 21 e 23.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, articoli 1, 3 e 4.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, articoli 1, 2, 5, 7 e 9.

Sentenza del 16 luglio 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho (C-537/07, EU:C:2009:462), punti da 58 a 62.

Sentenza de 18 settembre 2019, Ortiz Mesonero (C-366/18, EU:C:2019:757).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de accidentes del trabajo y Reglamento para su aplicación (decreto del 22 giugno 1956 recante approvazione del testo rifuso della normativa in materia di incidenti sul lavoro e del regolamento per la sua attuazione): articolo 60 della parte intitolata «Applicazione del regolamento relativo all'assicurazione degli infortuni sul lavoro».

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (testo rifuso della legge sullo Statuto dei lavoratori, approvato con regio decreto legislativo 2/2015, del 23 ottobre 2015): articolo 37, paragrafo 6.

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (testo rifuso della legge generale sulla previdenza sociale, approvato con regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre 2015): articolo 237, paragrafi 1 e 3 [nella versione vigente prima della riforma di quest'ultimo paragrafo mediante il Real Decreto-ley 2/2023 (regio decreto-legge 2/2023)].

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

La sig.ra KT (in prosieguo: la «lavoratrice») lavorava come cassiera presso l'impresa Supermercados Sabeco (in prosieguo: l'«impresa»). A decorrere dal 2 gennaio 2008 ella ha lavorato, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, del testo rifuso della legge sullo Statuto dei lavoratori, in regime di riduzione dell'orario di lavoro, al 50% dell'orario normale, al fine di occuparsi del figlio, minore di anni 12. Tale situazione di riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore è cessata il 6 ottobre 2019.

- 2 Il 13 aprile 2019 la lavoratrice ha subito un infortunio sul lavoro, nello specifico una caduta sul luogo di lavoro, che inizialmente non ha richiesto un congedo per motivi medici, ma in definitiva ha determinato, a partire dal 29 ottobre 2019, un'invalidità temporanea. In conseguenza di varie complicazioni delle sue lesioni, che hanno richiesto un intervento chirurgico, il 2 agosto 2021 l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) (INSS) ha adottato una decisione con la quale ha dichiarato l'invalidità permanente totale della lavoratrice in relazione alla sua attività professionale abituale, con diritto ad una pensione pari al 75% della base di calcolo, base che, ai sensi dell'articolo 60, punto 2, del decreto spagnolo del 22 giugno 1956, è determinata in funzione della retribuzione effettiva della persona infortunata al momento dell'infortunio, ed è stata fissata in EUR 8 341,44 all'anno. I previ reclami presentati tanto dalla mutua Asepeyo Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n. 151 (associazione senza scopo di lucro per l'assistenza sanitaria; in prosieguo: la «mutua») quanto dalla lavoratrice avverso la succitata decisione sono stati respinti il 10 febbraio 2022.
- Nel contesto della presente controversia sono stati proposti vari ricorsi, che sono stati riuniti dal giudice del rinvio, uno da parte della mutua, con cui viene impugnata la decisione dell'INSS menzionata nel punto precedente, ritenendo che le lesioni subite dalla lavoratrice sarebbero lesioni permanenti non invalidanti e, pertanto, non determinerebbero una situazione di invalidità permanente, e, dall'altro, dalla lavoratrice, il cui rapporto di lavoro con l'impresa era cessato in seguito a licenziamento il 14 giugno 2019. Il ricorso proposto dalla mutua non forma oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- La lavoratrice chiede con il suo ricorso che la base di calcolo della pensione di 4 invalidità permanente totale in relazione alla sua attività professionale abituale derivante da infortunio sul lavoro sia fissata senza tenere conto del fatto che il suo orario di lavoro era stato ridotto del 50% affinché ella si occupasse del figlio, vale a dire che a tal fine la sua retribuzione sia computata al 100% e che la base di calcolo della pensione sia di EUR 1 353 al mese, ossia EUR 16 236 all'anno (anziché di EUR 8 341,44 all'anno come stabilito dall'INSS con la decisione del 2 agosto 2021). La lavoratrice ritiene che, qualora si tenesse conto della retribuzione ridotta corrispondente all'orario effettivamente verificherebbe una discriminazione indiretta fondata sul sesso, giacché il 90% delle persone che chiedono la riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di minori è costituito da donne. Ella afferma quindi che una disposizione apparentemente neutra – quella che stabilisce la modalità di determinazione della base di calcolo – pregiudica le donne e le colloca in una situazione di particolare svantaggio rispetto agli uomini, risultando pertanto contraria alla direttiva 79/7.
- 5 L'<u>INSS</u> difende la decisione del 2 agosto 2021 e sostiene che la base di calcolo della pensione della lavoratrice è stata stabilita sulla scorta delle informazioni

contenute nel certificato di stipendio emesso dall'impresa e confermato dalla mutua.

- L'INSS afferma che, se l'infortunio si fosse verificato nei primi due anni di 6 riduzione dell'orario di lavoro - attualmente tre, a partire dalla riforma dell'articolo 237, paragrafo 3, del testo rifuso della legge generale sulla previdenza sociale ad opera del regio decreto-legge 2/2023 -, la base contributiva presa in considerazione per determinare la base di calcolo sarebbe stata quella corrispondente al 100% dell'importo che sarebbe stato versato alla lavoratrice se fosse stato mantenuto l'orario di lavoro senza detta riduzione, ma essendo trascorsi più di due anni dall'inizio della riduzione di orario, la base contributiva da prendere in considerazione era quella corrispondente all'orario effettivamente svolto, vale a dire quello ridotto. Sarebbe quindi pienamente giustificato determinare l'importo delle prestazioni del regime previdenziale pubblico in conformità alla retribuzione effettiva del lavoratore a tempo parziale, senza che la riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore giustifichi una soluzione diversa da quella risultante dai punti 58 e 59 della sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2019, Gómez-Limón Sánchez-Camacho (C-537/07, EU:C:2009:462). L'INSS sostiene pertanto che nel presente procedimento non è applicabile il diritto dell'Unione, né quello primario (articolo 8 TFUE e articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né quello derivato (direttiva 79/7, direttiva 2010/18 o direttiva 2019/1158, attualmente in vigore).
- La <u>mutua</u>, anch'essa resistente nel procedimento in cui è ricorrente la lavoratrice, si oppone alla domanda di quest'ultima, sostenendo che la base di calcolo è stata determinata in funzione della retribuzione effettivamente percepita, secondo il certificato di stipendio emesso dall'impresa. Essa sostiene che il diverso regime non si basa su alcuna condizione o circostanza che possa comportare una discriminazione o un trattamento svantaggioso per le donne lavoratrici.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- Secondo il giudice del rinvio, la norma spagnola (articolo 60, punto 2, del decreto del 22 giugno 1956) prevede che la base di calcolo delle prestazioni per invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro si ottenga partendo dalla retribuzione che il lavoratore percepiva al momento dell'infortunio, poiché si determina secondo la base contributiva dell'orario di lavoro effettivamente svolto. Ciò significa che, in caso di esercizio del diritto alla riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore, la retribuzione computabile è quella corrispondente a tale riduzione, il che nel presente procedimento ha comportato, nel caso della lavoratrice, una riduzione del 50%, con ciò che ne consegue per la base di calcolo.
- 9 Il giudice del rinvio cita la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2019, Gómez-Limón Sánchez-Camacho (C-537/07, EU:C:2009:462), al fine, da un lato, di rilevare richiamandosi, in particolare, ai punti da 60 a 62 di detta sentenza che la direttiva 79/7 non obbliga assolutamente gli Stati membri ad accordare

vantaggi particolari in materia di previdenza sociale alle persone che hanno allevato i propri figli e, dall'altro, affermare che nel presente procedimento non è applicabile la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE. Inoltre, detto giudice ritiene che non si tratti neppure di un caso di conversione di un contratto di lavoro a tempo pieno in un contratto di lavoro a tempo parziale e che pertanto non si applichi la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

- Orbene, secondo il giudice del rinvio, nella sentenza citata al punto precedente non è stato valutato, perché non è stato sostenuto, se la pertinente norma spagnola in materia di previdenza sociale possa comportare una discriminazione indiretta fondata sul sesso. Né è stato esaminato l'elemento statistico dell'incidenza per sesso delle domande di riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di minori.
- 11 Secondo i dati statistici forniti dalla Tesorería General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della previdenza sociale, Spagna) (TGSS), 224 513 persone si sono trovate continuativamente in una situazione di riduzione dell'orario di lavoro tra il 2020 e il 2022 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, del testo rifuso della legge sullo Statuto dei lavoratori. Di queste, 22 110 sono uomini (9,85%) e 202 403 sono donne (90,15%). Il giudice del rinvio afferma che la questione che si pone è se una norma apparentemente neutra in materia di previdenza sociale, ma che pregiudica in percentuale molto elevata le donne, dato che sono in maggioranza queste ultime ad avvalersi del diritto alla riduzione dell'orario di lavoro, possa dar luogo a una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
- Oltre a ciò, il giudice del rinvio rileva che, nei casi in cui viene riconosciuta figurativamente la base contributiva a tempo pieno (periodo che, al momento del riconoscimento dell'invalidità permanente alla lavoratrice, era costituito dai primi due anni di riduzione dell'orario di lavoro per occuparsi di un minore e che attualmente, in seguito alla riforma dell'articolo 237, paragrafo 3, del testo rifuso della legge generale sulla previdenza sociale ad opera del decreto-legge 2/2023, è di tre anni), il costo della differenza tra la pensione calcolata su una base ridotta e quella risultante dalla base (figurativa) computata al 100% (costo sostenuto dallo stesso ente di gestione della previdenza sociale) è considerato per legge una prestazione pubblica contributiva e non comporta alcun costo né per le imprese né per le mutue collaboratrici. Neppure questo aspetto è stato esaminato nella sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2019, Gómez-Limón Sánchez-Camacho (C-537/07 EU:C:2009:462).
- Il giudice del rinvio fa riferimento alla possibilità che tale prestazione sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 79/7 (articolo 3, paragrafo 2) giacché si tratta di una prestazione familiare. Tuttavia, esso ritiene che, sebbene si tratti di una prestazione familiare, prevalga il rischio coperto dalla menzionata direttiva, ossia l'infortunio sul lavoro. A suo avviso, si tratta pertanto di una prestazione

pubblica contributiva che copre un rischio previsto dalla direttiva 79/7. Pur essendo apparentemente neutra, dal momento che è applicabile a tutte le persone, di entrambi i sessi, la realtà statistica è che essa produce effetti negativi prevalentemente sulle donne: la prestazione è molto inferiore – nel caso di specie, del 50% – per le donne che hanno esercitato il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro e beneficiano della pensione di invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro.

Il giudice del rinvio ritiene pertanto necessario, al fine di dirimere la controversia di cui è investito, proporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

